

IL PUNTO

L'interesse generale ha il primato

di Gaetano Ragucci

Nella sentenza 182/2024 la Corte costituzionale si è pronunciata sull'esenzione dal contributo che la provincia autonoma di Trento riserva agli interventi di nuova costruzione destinati a prima abitazione, quando il richiedente, e il coniuge non divorziato né separato, non siano proprietari di un altro alloggio nella provincia. La questione era stata sollevata per la sospetta violazione degli articoli 3 e 31 della Costituzione, ravvisabile nel non avere compreso nel beneficio il richiedente stretto da una unione civile con persona dello stesso sesso. La Corte ha riconosciuto l'astratta fondatezza della questione, che ha però dichiarato inammissibile, perché il suo accoglimento avrebbe esteso l'ambito di applicazione di un regime di favore affetto sotto altri profili da gravi deficit di ragionevolezza. La pronuncia ha un interesse che va oltre le forme della autonomia finanziaria degli enti a statuto autonomo, e investe temi di portata generale. Mentre l'impegno del Governo per lo sfortimento delle tax expenditures veniva messo alla prova dai lavori sulla legge di bilancio per il 2025, vi si è espresso un deciso sfavore per ogni norma che generi differenze di trattamento non giustificate dall'attuazione di principi costituzionali o del bene comune, in quanto pregiudizievoli per la coesione sociale.

In effetti, il contributo sottoposto al vaglio della Corte è composto da due quote: una, parametrata agli oneri di urbanizzazione, è destinata a compensare la comunità dei costi che la nuova costruzione trasferisce su di essa. E l'altra, rapportata al costo della costruzione, ha la funzione di "socializzare" parte del maggior valore ottenuto dal proprietario. L'ordinamento nazionale ha norme che esentano il costruttore dalla seconda quota. La legge della provincia autonoma di Trento lo dispensa, invece, da entrambe. Per la Corte, l'esenzione anche dalla prima quota avrebbe il torto di liberare il costruttore dal carico dell'esternalità negativa che la nuova costruzione produce per la collettività. Con l'aggravante dell'assenza di misure, come la previsione di un limite di reddito, o di altri indici di fragilità sociale, idonee a garantire che il beneficiario dell'esenzione sia più meritevole di tutela dei componenti della comunità che, attraverso la fiscalità generale, sopportano l'onere del suo finanziamento. Da qui, la pronuncia di inammissibilità, e l'invito al legislatore provinciale a tornare sulla norma censurata, nel rispetto del principio di ragionevolezza, e sui modelli presenti nella disciplina statale, in modo di ricondurla entro un binario costituzionalmente compatibile.

Come detto, l'interesse della sentenza non si limita alla disciplina particolare che vi ha dato occasione. Con essa, la Corte prosegue l'opera di messa a punto dei criteri del sindacato sulle norme di agevolazione avviato nel 2020 con la sentenza 120,

portandola a nuove applicazioni. In quella sentenza la Corte ha affermato che, di fronte ad agevolazioni motivate da ragioni extrafiscali non riducibili all'attuazione di principi costituzionali, il suo sindacato comprende uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una *eadem ratio* che ne giustifichi l'estensione alle fattispecie ritenute escluse. Tuttavia, il principio di eguaglianza può operare in due direzioni, non solo dell'estensione della norma di vantaggio, ma anche della sua caducazione con parificazione alle situazioni illegittimamente escluse (parificazione verso il basso). In precedenza, la Corte aveva affermato che la legittimità della norma di privilegio indicata come termine di raffronto deve essere comunque oggetto di un «controllo più diffuso e penetrante», quando ci si confronti con un contesto sociale, indotto dal sorgere di resistenze alle pressioni corporative sui pubblici poteri, e dalla crisi della finanza pubblica, che rendano meno sopportabili i costi di sentenze generalizzatrici di trattamenti di favore (sentenza n. 421/1995).

Con la sentenza 182/2024 la Corte ha quindi esteso il controllo sulla norma censurata alla verifica del perseguimento di un interesse generale, di natura solidaristica o almeno di incentivo ad attività e interventi dotati di un impatto positivo sull'ambiente. E ha chiarito che, senza questo, la presenza di possibili effetti discriminatori non ne giustifica la rimozione, perché, con essa, le altre criticità presenti sarebbero portate a un più ampio ambito di risonanza. Tra gli effetti delle proprie sentenze di accoglimento la Corte considera anche la compatibilità alla Costituzione del regime che ne risulta. Se i difetti prodotti sono più gravi di quello rimosso, ha ragione di concludere che la spesa non vale l'impresa.

Università degli Studi di Milano, Presidente Anti

© RIPRODUZIONE RISERVATA